

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3596/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3432/92 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3558/92<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 10 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3432/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 47.<sup>(8)</sup> GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 41.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (*)
1102 30 00	154,33	157,35
1103 14 00	154,33	157,35
1103 29 50	154,33	157,35
1104 19 91	262,06	268,10
1108 19 10	221,30	252,13

(\*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(\*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.